Allegato 8 (Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocato: Varriale Paolo c. f. VRRPLA67C23F839I - Via M. Curie 25, Quarto Flegreo

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 569289 del 20/08/2015 (prat. n. 4289/2013 CC avv.tura) l'l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.

La Corte di Appello di Napoli , ha dichiarato inammissibile il ricorso in l'appello della Regione Campania avverso la sentenza n. 7324/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (con la sentenza da ultima citata il Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente i ricorsi delle dipendenti Santoro Angiolina e Dello Iacono Rachele riconoscendo alle ricorrenti il diritto a percepire l'indennità di disagio e di rischio e condannando la Regione Campania al pagamento in favore delle predette della somma di €. 9.764,42 ciascuna, oltre accessori e metà delle spese del giudizio).

Perelle

Scheda debiti fuori bilancio Avv. Varriale

pag. I di 3

Allegato 8 (Punto 3 del dispositivo)

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania (appellante) al pagamento in favore delle appellate (Santoro Angelina e Dello Iacono Rachele) delle spese del grado di giudizio in argomento, liquidate nella complessiva somma di €. 2.500,00 a titolo di compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv.to Paolo Varriale dichiaratosi antistatario.

La Corte, inoltre, ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 TU, approvato con DPR 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2010 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

L"Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.829518 del 01/12/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot .n. 884016 del 18/12/2015, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

 Sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.

TOTALE DEBITO

€. 3.647,80

- Competenze per spese di giudizio Avv. Varriale Paolo €.3.647,80
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Reuly

Scheda debiti fuori bilancio Avv. Varriale

pag. 2 di 3

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 569289 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 829518 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 884016 della U.O.D. 17

Napoli, 21/12/2015

Il responsable della P.O. dott. Giuscope Ianniello

ll Dirigente / dott. Brunp De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane Stato Giuridico e Inquadramento UOD Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esccuzione giudicati - Ufficio disciplinare Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

26-08-15

PL

CC- 4289/2013 – Avv. Letizia Regione Campania c/Santoro Angiolina +1 Trasmissione sentenza n. 7243/2014 Corte Appello Napoli –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 7243/2014 della Corte di Appello di Napoli relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UODA Avv. Pasguale D'Opofri

/rc

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0569289 20/08/2015 07,29

us. , 551404 UOD Contanzioso levoro in coll.,

Ciancifice : 4.

22 beo. 5012

ce hz89/13 03

Sentenza n. /243/2014 pubbl. 11 30/12/2014 RG n. 3772/2013

> SEITH 7243/M. C.YOM Mannamentalism

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

1. dr.ssa Valeria Migliucci

Presidente

2. dr.ssa Rossana Brancaccio

Consigliere rel

3, dr. ssa Anna Maria Beneduce

Consigliere

riunita în cameră di consiglio ha pronunciato all'udienza del 21 10 2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta, al n. 3772 R. G. Sez, Lav. dell'anno 2013. vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pit della Giunta Regionale, rappita e difesa dall'avv. Modesto Letizia giusta procura generale alle liti per notaio Cimmino di Napoli elettue domiciliata in Napoli. via S. Lucia n 81

Appellante

DELLO IACONO RACHELA E SANTORO ANGIOLINA, rappresentate e difese.

E

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0339780 18/05/2015 10,42 VALERIA MIGLIUCCI



in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo di primo grado, dall'avv.to Paolo Varnale e presso il suo studio elettite doni te in Quarto Flegreo, via M. Qurie, n 25

Appellate

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capura Vetere in funzione di Giudice del Lavoro n. 7324/2012 del
20 12 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, successivamente rumiti. Dello lacono Rachela e Santoro Angiolina adivano il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendenti della Regione Campania assunte ex art. 3 L.R. 57/85 con la qualifica di "istruttore culturale" disfaccate la Dello lacono presso il Comune di Trentola Ducenta e la Santoro presso il Comune di Prata Sannita: che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale della Giunta della Regione Campania, siglato il 9.10.2001, aveva introdofto un "salario accessono" legato alla Produttività Collettiva e ad alcune indennità rischio, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario, che, in sede di contrattazione decentrata, era stato previsto che il personale di cui alla L.R. n.57/85 potesse beneficiare unicamente del salario accessorio derivante dal Piano di Lavoro Generale, e, successivamente, con il CCDI del 12.7.2004, tale personale veniva, escluso delle utilità derivanti dal salario accessorio: tanto esposto, invocavano il principio di parità di trattamento



tra tutti i dipendenti pubblici e convenivano in giudizio la Regione Campania per sentire accertare il loro diritto, a percepire il salario cdi accessorio legato alla produttività collettiva, ottre all'indennità di rischio e di disagio con condanna della Regione al pagamento delle somme nei ricorsi indicate.

Nel contraddittorio con la Regione, ritualmente costituitasi. il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente i ricorsi, limitatamente al secondo capo della domanda riconoscendo alle ricorrenti sia l'indennità di disagio che l'indennità di risolito e condaniando la Regiona Campania al pagamento, in favora delle predette, della somma di € 9 764 42 ciascuna, oltre accessori è metà delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte la Regione Campania esponendo i molivi che saranno di seguito esaminati e deducendo l'infondatezza della decisione gravata.

Ha chiesto pertanto in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dalla ricorrenti in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Ricostituitosi il contraddittorio hanno resistito al gravame le appellate confestandone, con anicolate argomentazioni la fondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese dei giudizio

All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va. preliminarmente, irilevata l'inaminissibilità dell'appello proposto dalla

B

Regione Campania.

Dispone invero l'art. 434 c.p.c. – nuovo testo applicabile. retione temporis, all'atto di appello qui in esame depositato in data 14 6 2013 - che il ricorso in appello, nelle controversia in materia di lavoro, deve essere motivato è che "la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità : 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado: 2) l'indicazione delle procostanze da cui deriva la violazione della tegge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

El controverso in dottrina e nella giunsprudenza di mento se la norma in parola intenda imporre all'appellante di proporte un vero e proprio progetto alternativo di sentenza fondato sulle specifiche censure avanzate nei confronti della sentenza impugnata.

Ritiene questa Corte che pur se non possa concordarsi, poichè snaturerebbe la funzione del giudice di appello; con la fesi che avalla la possibilità di un effetto sostitutivo, ad opera delle argomentazioni proposte dell'appellante, delle parti della sentenza oggetto di censura (perattro l'indicazione espressa delle modifiche che verigono richieste è imposta dalla norma in esame solo per la ricostruzione del fatto e cioè quanto alla valutazione dell'istruttoria testimoniale e documentale) certamente a seguito dell'introduzione della nuova disposizione sono stati imposti oneri di forma motto dettagliati e l'appello deve essere strutturato in mode motto più



articolato rispetto alla normativa precedente che imponeva soltanto la specificità dei motivi di gravame proposti

L'appellante dovrà invero prospettare al giudice del gravame un diverso e ben delineato percorso logico è giuridico per addivenire alle conclusioni dallo stesso avanzate e ciò dovra fare attraverso onen formati precisi e definiti. La Corte di Appello di Roma (ctr. sent. 15 1 2013 ii 377) ha qualificato ii tre profiti necessari perché l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità come "profito volitivo" - costituito dall'espressa indicazione delle parti del proyvedimento che si intendono impugnare. "profito argomentativo" - consistente nel suggerire le modifiche che diovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto - è i profito di causalità" da individuarsi mell'indicazione del rapporto di causa ad effetto tra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite.

Questa Corte concorda nel rilevare che l'alto di appello richiesto dalla nuova riormativa non possa prescindere. 1) dall'indicare quali parti della sentenza si intendano sottoporre al vaglio del Giudice di appello in modo da definire inequivocamente i confini dei gravame. 2) dall'indicare, in ordine alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di prime cure. La contrapposta ricostruzione domandata dall'appellante definendo puntualmente e in maniera articolata quali modifiche all'iter valutativo dell'istruttoria seguito dal Giudice di primo grado e posto a base della decisione impugnata, si intendano richiedere: 3) dall'individuare, in diritto, le circostanze ritentite in



contrasto alla legge (cioè i vizi della sentenza concernenti l'interpretazione e l'applicazione della normativa applicabile) correlando tale individuazione all'indicazione della loro rilevanza e decisività nell'ambito della pronuncia oggetto di gravame, cioè alla spiegazione di come tali circostanze abbiano influito sulla decisione determinando la violazione di legge denunciata diversamente, sarà applicabile la sanzione dell'injammissibilità ove il gravame nulla alleghi sugli errori asseritamente commessi dal Giudice di prime cure nell'applicazione delle norme o indichi errori che non abbiano inciso sull'esito della lite.

Solo attraverso l'adempimento di tali precisi oneri potrà consentirsi al giudice d'appello di pervenire ad una decisione in tempi più rapidi. garantendosi il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Orbene, nella lattispecie in esame l'appellame non ha rispettato fali precetti Invero, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella sentenza gravata ha dato atto della correttezza del rilievo avanzato dalla Regione sulla intervenuta, ai sensi della art. 2 D Igvo 165/2001, delegificazione della disposizione di legge del 1985 invocata dalle ricomenti e della intervenuta stiputa di contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, alla contrattazione collettiva riservata dalla legge del 2001. Ha poi ritenuto non corretto il riferimento, operato dalle istanti, all'art. 45 d Ig voin 165/2001, che fia posto un divieto di discriminazione forizzontale demandando alla



contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria. Ha infine ritenuto che la scelta di esoludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si ponga in contrasto con la normativa di rango primario ne con la contrattazione nazionale collettiva ma - in particolare nella parte, che qui interessa, che ha deciso l'accoglimento del secondo capo della domanda - ha anche evidenziato che nori può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti mentre timane nella facoltà della contrattazione collettiva di medulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

L'appellante non ha censurato tate ricostruzione ma si è limitata a formulare argomentazioni del tutto avulse dal percoiso logico-giuridico altraverso il quale il Tribunale è pervenuto alla decisione omettendo di indicare quale parte del ragionamento esposto nella sentenza gravata esso Ente intendesse porre in discussione ed in quali termini e soprattutto quali fossero le violazioni di legge operate dal Tribunale quali gli errori commessi nell'interpretare ed applicare la normativa.

Perattro le argomentazioni esposte nell'atto di appetito sono diverse da quelle prospettate nelle comparse di costituzione della Regione in primo grado. Invero, sull'indennità di rischio e di disaglio - che essendo state riconosciute dal Giudice di prime cure costituiscono l'oggetto dei presente gravame - in prime cure la Regione aveva rilevato che le Amnunistrazioni

B

Presso le quali prestavano servizio le ricorrenti non avevano mai comunicato l'effettivo svolgimento di quelle prestazioni alla quali le istanti ricollegavano il prefeso diritto e, în ogni caso, le due inderinità non sarebbero cumulabili: inoltre aveva dedotto che l'indennità di rischio è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio ovvero di presenza in servizio. Nel ricorso in appello, invece, la Regione ha sostenuto che le inderinità di rischio e di disagio, vengono attribuite in base a criteri e condizioni che riguardano l'organizzazione del singolo ente e non possono valere per strutture con organizzazioni diverse: inoltre sarebbe riscessario che l'amministrazione in cui si presta servizio certificasse che le mansioni espletate comportano continua e diretta esposizione a rischi pregrudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Trattasi di deduzioni del tutto nuove e comunque non altinenti alle motivazioni poste dal giudicante a base della sentenza impugnata (in punto di prova delle mansioni che davario dinto alle indennità nvendicate, il Tribunale aveva correttamente rilevato che la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico -- oltre che provato per fabulas attraverso l'altestato del sindaco del Comune di Prata Sannita e di quello del Comune di Trentola Ducenta - che le istanti lo utilizzino nello svolgimente delle proprie mansioni per più di quattro ore al giorno i L'orneo accenno, sia pure indiretto, alle argomentazioni contenute nella sentenza gravata è rinvenibile nella contestazione del valore probatorio degli attestati



fonte: http://l

Y-4...

dei Comuni, che sarebbero generici e milla direbbero sulle mansioni esercitate, sui giorni di effettiva presenza in servizio e di effettivo uso del computer, ma trattasì di contestazione dei tutto generica e non conferente con l'effettivo contenuto degli attestati dei sindaci prodotti in atti e ritenuti probanti dal Giudice di prime cure, inoltre la sentenza è fondata sui conteggi elaborati dalle ricorrenti sulla base dei giorni di effettiva presenza risultanti dalle buste paga.

Infine l'appellante contesta la liquidazione operata dal Tribunale delle somme di cui ai conteggi prodotti dalle ricorrenti in quanto erroneamente il giudicante avrebbe intenuto fali conteggi non contestati laddove in primo grado la Regione avrebbe "impugnato e contestato in toto i conteggi formulati nel ricorso anche con riferimento alle indennità di rischio e di disagio"

Osserva, sul punto, la Corte che, nella memoria di costituzione in primo grado nel procedimento promosso da Santoro Angiolina, non è contenuta alcuna contestazione dei conteggi mentre nella memoria depositata nel procedimento instaurato dali altra ncorrente, è contenuta solo la frase del tutto generica, isi impugnano i conteggi formulati nel ricorso, sanza alcuna specifica contestazione. Non vi è traccia dunque delle articolate deduzioni, pertanto del tutto nuovo, formulate in questo grado, la ordine ai conteggi dei dovuto.

Nuovo, e quindi inammissibile in questo grado, è anche il rifievo che il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto le indennità sulla base dei

R

conteggi elaborati per il periodo 2001-2007 intentre le voci retributive erano state chieste solo refativamente al periodo 2004-2007. In ogni caso è agevole osservare che, ariche se inelle conclusioni dei ricorsi depositati dalle lavoratrici, è indicato il periodo 2004-2007 tuttavia la somma richiesta è quella risultante dai conteggi per gli anni dal 2001 al 2007 è al punto 5 dei ricorsi sono analiticamente indicati gli anni in relazione ai quali è avanzata la pretesa in oggetto. Evidentemente l'errore finale è stato determinato dal fatto che nel ricorso era chiesto anche il salario accessorio (domanda non accolta dal Tribunale) solo per gli anni 2004-2007.

L'appello, privo di qualsiasi effettiva e puntuale contestazione dell'iter logico valutativo posto a fondamento della sentenza impugnata, deve, alla stregua di tali rilievi, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell'appellante al pagamento, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide

- a) dichiara inanimissibile l'appello.
- b) condânna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.500.00 " a titolo di compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali. IVA e c.p.a.. con distrazione in lavore dell'avvito Paolo Varriale, dichiaratosi antistatario.



c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13

T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'ari. 1, comma 17. legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore

importo a titolo di contributo unificato.

Cosi deciso in Napoli il 21 10 2014

Il consiglière rel.

Rhimeen it

II Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ERZIONE LAVORO DE POSSITATO DEGI

IL 3 0 DFC. 2011

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

lo sottoscritto Avv. PAOLO VARRIALE (nato a Napoli il 23.03.1967), con studio in 80010 Quarto Flegreo (Na) alla Via Marie Curie n. 25, C.F.: VRRPLA67C23F839I, iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 13042 con tessera n. AA009477, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., nella qualità di procuratore di se stesso, in relazione al giudizio intentato dalla Regione Campania ai danni delle Sigg.re Dello Iacono Rachela e Santoro Angiolina innanzi alla Corte di Appello di Napoli, recante R.G. n. 3772/2013

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge copia informatica per immagine della sentenza formata su supporto analogico n. 7243/2014 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21.10.2014, pubblicata il 30.12.2014, con formula esecutiva apposta in data 07.04.2015 dal funzionario giudiziario delegato Agrillo Carmine, a definizione della controversia Regione Campania/ Dello Iacono Rachela e Santoro Angiolina (R.G. 3772/2013), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata a:

1) Regione Campania, in persona del Ministro P.T., elettivamente domiciliato presso la sede sociale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, alla <u>PEC: urp@pec.regione.campania.it</u>, estratto dall'indice della Amministrazioni Pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito http://www.indicepa.gov.it.

Infine

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che il provvedimento notificato è copia per immagine conforme all'originale da cui è stato estratto.

Quarto Flegreo (Na) 05 maggio 2015

Avv. Paolo Varriale

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza

Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania

Mittente: "Per conto di: urp@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 14/05/2015 16:12

A: "Avvocatura " <us01@pec.regione.campania.it>

CC: paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/05/2015 alle ore 16:12:04 (+0200) il messaggio

"I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania" è stato inviato da

"urp@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:

paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

us01@pec.regione.campanía.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20150514161204.10368.07.3.2@pec.actalis.it

-- postacert.eml----

Oggetto: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli

7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania

Mittente: "urp" <urp@pec.regione.campania.it>

Data: 14/05/2015 16:09

A: "Avvocatura " <us01@pec.regione.campania.it>

CC: paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

Si inoltra per il seguito di competenza.

Cordiali saluti

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

_ POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania.eml

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli

7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania

Mittente: VARRIALE PAOLO <paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it>

Data: 14/05/2015 11:29

A: urp@pec.regione.campania.it


Io sottoscritto Avv. Paolo Varriale (C.F.: VRRPLA67C23F839I), nella qualità di difensore di se stesso, allego alla presente messaggio di PEC, ai fini della notificazione ai sensi della L. 53/94, come modificata dall'art. 25 legge 183/2011, i seguenti documenti da me sottoscritti digitalmente: 1) Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 7243/2014; 2) relata di notificazione. Si precisa che per la lettura del file firmato digitalmente è necessario utilizzare un software di verifica digitale tra quelli indicati all'indirizzo http://www.digitpe.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale.

Distinti saluti

Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-Numero 7243/2014 Dipp. Dello lacono e Santoro Angiolina Avv. Paolo Varriale

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	375,00
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	115,00
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA		:	3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072.80

Dip. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 04





Napoli 01/12/15

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie. Umane e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane Unità Operativa Dirigenziale 04 Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANTA

Prot. 2015. 0829518 01/12/2015

Ass. : 551405 UCD Rapp con organiz aind-Adom...



Al Dirigente della U.O.D. 05

Rapporti cin le Organizzazioni Sindacali-Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali

e della contrattazione decentrata-

Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza Anafrafe delle prestazioni

Al Dirigente della O.O.D.

Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statisticheComandi mobilità interna ed esterna

1/42/2,5

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 7243/2014 della Corte di Appello di Napoli Regione Campania c/Santoro Angelina e Dello Iacono Rachela

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta nota.

Il Dirigente





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -Comandi - Mobilità interna ed esterna

REGIONE CAMPANIA

13,00

Prot. 2015. 0884016 18/12/2015

Ant. . 551484 UOD Contenzione lavore in cell...

Classifico : 7.1.4. Faccicolo : 1 del 2015



Al Dirigente della U.O.D. 04 Contenzioso

SEDE

OGGETTO: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio incrente la sentenza di condanna n. 7243/14 Corte di Appello di Napoli.

Regione Campania c/ Santoro Angelina e Dello Iacono Rachela

In relazione alla sentenza in oggetto, al fine di consentire una attenta e dettagliata disamina della questione, è opportuno precisare che la dipendente regionale Santoro Angiolina, matr.9041 è stata in distacco dal 13.10.1987 e fino al 31.10.2010 presso il Comune di Prata Sannita (CE), e la dipendente Dello Iacono Rachela, matr. 8713, è stata in distacco, presso il Comune di Trentola Ducenta (BN), dal 13.10.1987 al 03.11.2005.

La problematica investe personale regionale che, ai sensi della L.R. 57/85, è stato assegnato ai Comuni o Province esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti la gestione delle biblioteche, con stipendi a carico dell'amministrazione regionale. In merito è stato ampiamente relazionato, a seguito di specifica richiesta dell'Avvocatura Regionale e sono state predisposte apposite note per dare corretta applicazione alle sentenze esecutive che hanno visto la Regione soccombente.

Ad ogni buon fine si precisa che il personale di che trattasi ha prestato la sua attività in sede diversa da quella della Regione Campania e su disposizioni di un datore di lavoro diverso. Tale personale ha avuto modo di accedere al diritto di richiedere, per equità di trattamento, l'indennità di rischio e disagio contestando il dettame dell'accordo previsto nel contratto collettivo integrato in sede decentrata del 12 luglio 2004 in quanto i Comuni interessati hanno provveduto ad assegnare ai ricorrenti le attrezzature, nello specifico informatiche, che risultavano nella piena disponibilità del comune e senza alcun intervento da parte della Giunta Regionale.

Tanto per gli opportuni adempimenti di rito.

Dirigente